



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "ANNA FRANK"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado

Via Lorenzoni, 2 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444/696076 - Fax 0444/695699

Cod. Fisc. 90003440246 - Cod. Mecc. VIIC876008

E-mail: viic876008@istruzione.it - Pec: viic876008@pec.istruzione.it - Sito: www.ic1montecchio.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Il Consiglio di Istituto

VISTO il R.D. n. 1297 del 26 aprile 1928;

VISTO l'art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994;

VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999;

VISTA la direttiva del M.P.I. n.104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 29 settembre 2016.

Delibera

il presente *Regolamento di disciplina degli alunni*.

Art.1 - Principi e finalità

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

La corretta gestione della classe sotto il profilo disciplinare va perseguita come obiettivo imprescindibile: senza disciplina il lavoro didattico è gravemente compromesso, a discapito soprattutto degli allievi più fragili.

La scuola, attraverso il "Richiamo ufficiale" comunica tempestivamente ai genitori situazioni di criticità relative all'andamento scolastico dell'alunno, oltre che sotto il profilo dell'impegno e del profitto, sotto il profilo comportamentale.

In osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, il presente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento ispirandosi ai seguenti principi:

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale.
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 4) Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la

riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

- 5) Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato.
- 6) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 7) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2 - I diritti degli alunni

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Gli interventi correttivi e i richiami, sempre ragionevoli e rispettosi della persona degli allievi, siano attuati preferibilmente in via riservata.

In aula sono proibiti interventi ed apprezzamenti ironici ed offensivi nel linguaggio: risultano sempre controproducenti sia sul piano delle relazioni personali sia a livello didattico ed educativo.

Art. 3 - I doveri degli alunni

Comma 1 - Doveri generali

Gli alunni hanno il dovere di:

- frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l'orario scolastico, per le assenze superiori a 5 giorni, compreso i festivi, gli alunni dovranno accludere alla giustificazione il certificato del medico curante, eccetto per le assenze preavvisate per motivi di famiglia;
- assolvere gli impegni di studio;
- garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia;
- assumere un comportamento corretto e rispettoso verso i compagni e gli eventuali ospiti, gli insegnanti, il personale della scuola, il Dirigente Scolastico con particolare attenzione al rispetto della dignità della persona;
- comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l'attività didattica e in ogni altro momento della vita scolastica;
- rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola;
- essere responsabili del proprio materiale scolastico e dei propri oggetti personali in quanto la scuola non risponde di oggetti o di denaro mancanti; essi non possono farsi portare a scuola quanto dimenticato a casa, compresa la merenda.
- osservare le disposizioni attinenti all'organizzazione e alla sicurezza;

- rispettare il divieto di accesso ai distributori di bevande e merendine durante tutte le attività scolastiche anche pomeridiane. L'uso del distributore è riservato al personale della scuola. Solo in caso eccezionale di indisposizione e dietro autorizzazione del docente se ne consente l'accesso.
- indossare sempre l'uniforme pulita e in ordine.

Comma 2 - Comportamento durante le attività didattiche

Durante le attività didattiche dev'esserci il massimo silenzio e il "rumore" della classe in taluni momenti non può manifestarsi in forme di disturbo per le altre classi e per la lezione stessa. Anche nel corso dell'intervallo gli alunni devono avere un contegno che, per quanto vivace, sia comunque segnato da assoluta correttezza relazionale.

Il comportamento e le azioni negli spazi di transito (atrio, corridoi), nella palestra, nelle aule speciali e in tutti gli altri luoghi dell'istituto devono essere improntati alla massima correttezza, attenzione e cura per il rispetto delle attività altrui e per la scrupolosa tutela complessiva delle strutture scolastiche.

Comma 3 - Divieto di allontanarsi dall'aula scolastica

Agli alunni non è inoltre consentito, neppure per motivi disciplinari, allontanarsi dall'aula. Essi possono recarsi ai bagni - che devono essere usati in modo civile - prima dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo/gli intervalli e qualche minuto prima del termine delle lezioni. Soltanto in casi eccezionali possono essere autorizzati dai docenti ad uscire dall'aula non più di uno per volta; non è consentita una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in precedenza.

Comma 4 - Comportamento da tenere nelle classi ospitanti

In caso di distribuzione degli allievi in altre classi, il loro comportamento non deve arrecare disturbo alla classe ospitante.

Comma 5 - Comportamento da tenere durante l'intervallo

È data opportunità agli alunni di effettuare un periodo di pausa dalle attività didattiche tra la terza e quarta ora di lezione. Tale momento si trascorrerà nel cortile esterno e, in caso di brutto tempo, nella propria aula. È vietato correre, tenere comportamenti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro carte, involucri e contenitori.

Comma 6 - Divieto di bere, mangiare fuori dai tempi previsti

È severamente vietato mangiare, bere e masticare il chewing-gum durante le ore di lezione in classe e nei laboratori o nelle aule speciali. È consentito bere solo durante il cambio dell'ora. Involucri, cartine, bottigliette del cibo o delle bevande consumate negli intervalli vanno depositate solo ed esclusivamente negli appositi cestini dei rifiuti (presenti sia in classe che in cortile).

Comma 7 - Divieto di fumare anche le sigarette elettroniche

È vietato fumare, anche le sigarette elettroniche, all'interno della scuola, ma anche nelle aree all'aperto di pertinenza della stessa. Chiunque (compreso il personale scolastico) violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della Legge 584 dell'11.11.1975 e successive modificazioni e dall'art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12.9.2013.

Comma 8 - Divieto di portare a scuola il cellulare

È vietato portare il cellulare a scuola, scattare foto o realizzare filmati e metterli poi in rete. Tale divieto si estende a tutto il tempo di permanenza degli alunni in qualsiasi locale dell'Istituto (aule, laboratori, corridoi, bagni, cortile, ecc.), nonché negli altri luoghi in cui essi si trovino per svolgere attività organizzate e/o collegate a quelle scolastiche.

Solo in casi eccezionali (previa richiesta documentata da parte dei genitori) è consentito portare a scuola il cellulare che va comunque immediatamente depositato all'ingresso nelle mani di un collaboratore scolastico.

Durante i viaggi d'istruzione di uno o più giorni è consentito portare il cellulare che sarà però possibile usare solamente con il consenso dei docenti accompagnatori e comunque non durante le attività previste nella visita.

Nel caso in cui l'alunno non rispetti il divieto, la prima volta, è previsto il ritiro immediato del telefono fino al termine dell'attività didattica e il docente lo restituirà solamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori. Ciò al fine di coinvolgere le famiglie in tale azione educativa che mira al rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.

La scuola garantisce comunque la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante i collaboratori scolastici.

Nel caso in cui l'alunno sia trovato in possesso una seconda volta o utilizzi il cellulare (messaggi, internet, foto e video) il docente procederà al ritiro dello stesso e al controllo dell'eventuale presenza di foto o video effettuati durante l'attività scolastica. Il materiale verrà cancellato dalla memoria in presenza dei genitori ai quali verrà restituita la Sim e l'alunno verrà sospeso dalle lezioni per un periodo indicato dal Consiglio di classe.

Comma 9 - Obbligo di indossare la divisa scolastica

Gli alunni devono sempre indossare la divisa scolastica, che devono tenere pulita e in ordine. Il nostro Istituto ha infatti adottato il suo utilizzo (grembiule per la Scuola primaria; felpa, polo, maglietta per la Scuola secondaria di I grado) al fine di favorire lo spirito di appartenenza all'Istituto e di garantire un abbigliamento decoroso all'interno dell'ambiente scolastico.

Comma 10 - Utilizzo corretto di app, chat line, forum, blog e social network

È vietato utilizzare in modo improprio (in orario extrascolastico) app, chat line, forum, blog e social network scrivendo o pubblicando registrazioni audio-video finalizzate

alla diffusione di ingiurie e calunnie lesive della dignità personale e dell'immagine dell'Istituto.

I genitori vigilino sulle "chat ufficiali di classe" per tutelarne il corretto utilizzo.

Art. 4 - Compiti dei docenti e dei collaboratori scolastici

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile.

Per gli alunni della scuola secondaria che ritornano a casa in modo autonomo al termine delle lezioni è prevista la compilazione un modulo da consegnare alla scuola.

L'alunno, per uscire prima della fine delle lezioni, dovrà essere prelevato da un genitore (i cui dati siano stati depositati presso la scuola), in casi eccezionali, da una persona con delega scritta corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del genitore.

I docenti e collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilare attentamente tutti gli spazi scolastici, compresi bagni e spogliatoi della palestra (la cui porta può rimanere aperta, su richiesta del docente, per un controllo più attento). Hanno altresì l'obbligo di fare in modo che il presente Regolamento venga integralmente rispettato dagli alunni. Essi devono segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuali infrazioni o comportamenti che turbano il regolare andamento delle attività scolastiche.

Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere in quanto è vietato lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un insegnante.

Alla fine dell'ultima ora di lezione, il docente, prima del suono della campanella, deve procedere ad un controllo dello stato e delle condizioni d'aula al fine di accertare che siano adeguatamente decorosi.

Nella Scuola secondaria in caso di necessità o a discrezione del Dirigente Scolastico gli insegnanti possono esigere che gli alunni svuotino zaini e giubbini per verificare la presenza dei cellulari o di sigarette (comprese quelle elettroniche).

Art. 5 - Obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria

Il personale docente ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio (furto, ingiuria, minaccia, violenza, danneggiamento dei beni della scuola e non solo, violenza verso coetanei con vari mezzi, abusi o molestie sessuali, gravi e reiterati) di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.).

L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore. L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale". La denuncia dev'essere fatta anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 c.p.p.).

La denuncia di un reato (dopo aver informato il Dirigente Scolastico) va fatta per iscritto, in modo accurato e dev'essere indirizzata alla Procura della Repubblica per i minorenni o presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani).

Art. 6 - Infrazioni disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni riportati all'art. 4 che si possono verificare:

- durante il normale orario delle lezioni;
- nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico;
- durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative).

Si distinguono:

- mancanze disciplinari lievi;
- mancanze disciplinari gravi;
- mancanze disciplinari gravissime.

La loro graduazione e relazione tra mancanze e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.

La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.

Tutto il personale, docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari

Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che:

- sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività;
- tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti;
- sono ispirati al principio della riparazione del danno;
- tengono conto della situazione personale dell'alunno riscontrabile attraverso certificazione;
- devono essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato;

All'alunno può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore dell'Istituto in orario extrascolastico, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti o del personale non docente.

I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il loro valore educativo. Sono previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- A) Rimprovero verbale privato o in classe;
- B) Esonero da attività a carattere ludico;
- C) Ammonizione scritta sul registro elettronico e contestualmente comunicata alla famiglia sul diario-libretto personale;
- D) Richiamo ufficiale mediante comunicazione scritta alla famiglia;
- E) Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Coordinatore/Referente di classe;
- F) Convocazione dei genitori ad un colloquio anche con la presenza del Dirigente Scolastico;
- G) Esonero dalla partecipazione ad attività didattico-ricreative (viaggi d'istruzione, uscite, recite, ecc.);
- H) Sospensione temporanea dalle lezioni, per periodi non superiori a 15 giorni ed eventuali attività di volontariato presso associazioni convenzionate con la scuola.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, al rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica quali:

- lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata;
- assegnazione di un lavoro in classe durante l'intervallo o a casa (es. per i compiti non eseguiti o terminati);
- aiuto ai compagni;
- sostituzione degli oggetti danneggiati;
- pulizia e riordino di quanto sporcato o messo a soqquadro;
- presentazione di scuse pubbliche.

Nei periodi di allontanamento in caso di mancanze gravissime, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

Per comportamenti non previsti all'art. 4 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dell'alunno ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 8 - Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

- A) **In caso di infrazioni lievi**, il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o con l'ammonizione scritta sul registro elettronico e contestualmente comunicata alla famiglia sul diario-libretto personale, stabilisce gli eventuali provvedimenti accessori e può chiedere la convocazione dei genitori.
- B) **In caso di infrazioni gravi**, il Dirigente Scolastico, sentito l'alunno e il/i Docente/i, può ammonire verbalmente o per iscritto l'alunno informando in

merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto. In questi casi non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro elettronico insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

- C) **In caso di mancanze gravissime** o di reiterazione di comportamenti scorretti le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione temporanea dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di classe/interclasse.

Art. 9 - Procedimento in caso di sospensione

In caso di infrazione gravissima o reiterata che comporta la sospensione temporanea dalle lezioni:

- A) Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa fatta dal docente al Dirigente Scolastico.
- B) Il Coordinatore/Referente di classe dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, specificando gli addebiti contestati, la data di audizione dell'alunno e dei suoi famigliari e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
- C) Il Dirigente Scolastico, entro dieci giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di classe/interclasse. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- D) I genitori dell'alunno sono invitati alla riunione perché esponano le proprie ragioni e hanno facoltà di presentare memorie e scritti difensivi; firmano per presa visione la Comunicazione di avvio del procedimento.
- E) Il Consiglio di classe/interclasse, uditi i genitori dell'alunno ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanati gli interessati, provvede a discutere l'accaduto e irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- F) Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare che è immediatamente esecutivo.

Art. 10 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 11. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.

L'Organo di garanzia decide entro dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico per la comunicazione all'interessato.

Art. 11 - Organo di garanzia

È istituito un Organo di garanzia interno all'Istituto formato da:

- il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il suo collaboratore a questo designato;
- due docenti;
- due rappresentanti dei genitori;

Sono designati, inoltre, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di impedimento, incompatibilità o malattia (es. qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di garanzia il genitore dell'alunno sanzionato) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

L'Organo di garanzia:

- rimane in carica per tre anni scolastici;
- è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qualvolta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare;
- prende decisioni a maggioranza.

Il ricorso è accolto dall'Organo di garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal Presidente. Di tutte le riunioni dell'Organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.

L'Organo di garanzia si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Le decisioni sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Art. 12 - Procedimento per i ricorsi

L'Organo di garanzia, ricevuto il ricorso, entro cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni il genitore dell'alunno al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.

Nel corso della riunione il genitore può presentare memorie e scritti difesivi.

L'Organo di garanzia, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Il provvedimento dell'Organo di garanzia è assunto in via definitiva e viene trasmesso all'Ufficio di Segreteria per la comunicazione all'interessato.

Art. 13 - Disposizioni finali

Il presente *Regolamento di disciplina degli alunni* è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web.

Il presente Regolamento può essere modificato sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal Dirigente Scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

Approvato all'unanimità con DELIBERA N° 10 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 05/12/2016
In vigore 15 giorni successivi dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto

SEGRETARIO DEL C. DI I.

Antonella Centomo

PRESIDENTE DEL C. DI I.

Arrigo Pavan

MANCANZE DISCIPLINARI E CORRISPONDENTI SANZIONI

A) Mancanze disciplinari lievi

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI E INTERVENTI EDUCATIVI ACCESSORI	ORGANO COMPETENTE
Frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l'orario scolastico.	- Presentarsi alle lezioni in lieve ritardo; - Assenze non adeguatamente motivate.	- Comunicazione scritta alla famiglia sul registro elettronico e contestualmente sul diario-libretto personale; <i>In caso di reiterazione:</i> <i>(dopo 5 ritardi consecutivi e non giustificati; 3 giorni senza che venga presentata la giustificazione dell'assenza)</i> - l'alunno viene ammesso a scuola solo se accompagnato da un genitore - l'alunno viene ammesso a scuola alle ore 9.00 con l'obbligo di recuperare l'attività persa autonomamente	Docente di classe Dirigente Scolastico
	Ritardo nel ritiro del proprio figlio, al termine dell'attività scolastica.	Ritardi ripetuti dei genitori al momento dell'uscita: comunicazione al Dirigente Scolastico e colloquio	Dirigente Scolastico
Assolvere gli impegni di studio.	- Non dimostrare impegno e partecipazione durante l'attività didattica; - Rifiutarsi di svolgere il compito assegnato; - Non eseguire i compiti assegnati per casa; - Non portare il materiale didattico occorrente per il regolare svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni; - Non portare a scuola il diario-libretto personale che rappresenta il	- Richiamo orale; - Produzione a casa degli elaborati non svolti a scuola; - Assegnazione di un compito di rinforzo. <i>In caso di reiterazione:</i> - Comunicazione scritta alla famiglia sul registro elettronico e contestualmente sul diario-libretto personale; - Richiamo scritto ufficiale; - Convocazione dei	Docente di classe Docente di classe/ Dirigente scolastico

	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto delle proprietà altrui; - Non restituire ai propri compagni le cose loro sottratte o avute in prestito; - Ricorrere a giochi maneschi o scherzi lesivi e/o offensivi della persona 		
Rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola.	<ul style="list-style-type: none"> - Non rispettare l'ambiente e l'arredo scolastico danneggiandolo o sporcandolo; - Usare in modo scorretto e/o improprio attrezzature e sussidi didattici arrecandovi danno. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione scritta alla famiglia sul registro elettronico e contestualmente sul diario-libretto personale; - Richiamo scritto ufficiale; - Risarcimento del danno da parte della famiglia. 	Docente di classe/ Dirigente Scolastico

C) Mancanze disciplinari gravissime

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI E INTERVENTI EDUCATIVI ACCESSORI	ORGANO COMPETENTE
Attenzione al rispetto della dignità della persona.	<ul style="list-style-type: none"> - Atteggiamenti di prepotenza e vessazione con i compagni; - Minacce; - Aggressione verbale; - Aggressione fisica; - Offesa con parole, scritti (anche attraverso l'utilizzo dei new media) o atteggiamenti, al decoro personale, al credo religioso, alle diversità etniche e culturali, alla dignità personale; - Offesa alla morale, alla scuola alle istituzioni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scuse pubbliche; - Produzione obbligatoria di un elaborato per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni; - Esclusione dalle attività per le quali la mancanza di autocontrollo può comportare rischi o difficoltà nella gestione del gruppo (ricreazione in cortile, visite guidate, viaggi di istruzione.) - Sospensione temporanea dalle lezioni (da 1 a 15 gg.) 	Docente di classe/ Dirigente Scolastico Consiglio di classe/ interclasse
Tenere in ordine il diario-libretto personale.	<ul style="list-style-type: none"> - Sporcare o strappare le pagine del diario-libretto personale; - Alterare i voti, - Falsificare la firma dei genitori. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota sul registro elettronico e, contestualmente, comunicazione scritta alla famiglia sul diario-libretto personale e convocazione immediata di entrambi i genitori. 	Docente di classe/ Dirigente Scolastico
Rispettare ed aver cura	- Sporcare	- Produzione obbligatorie	Docente di

<p>dell'ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola.</p>	<p>intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali.</p>	<p>di un elaborato da svolgere in collaborazione con i genitori e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni. - Nei limiti del possibile, ripristino della situazione antecedente. - Sospensione temporanea dalle lezioni (da 1 a 15 giorni).</p>	<p>classe Consiglio di Classe/interclasse presieduto dal Dirigente Scolastico</p>
<p>Osservare le disposizioni attinenti alla sicurezza della comunità scolastica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Portare a scuola (e/o al campo sportivo, in gita ecc.) oggetti che possono danneggiare persone e l'ambiente in generale (compreso fumo e bevande alcoliche); - Fumare a scuola (comprese sigarette elettroniche) nei bagni, nel cortile o durante le uscite didattiche o viaggi d'istruzione; - Comportamenti che determinino uno stato di pericolo per l'incolumità delle persone; - Atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale; - Produzione di un infortunio doloso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sequestro del materiale pericoloso e sua restituzione solo ai genitori; - Applicazione della normativa relativa al fumo nei locali pubblici; - Progettazione con la famiglia di un intervento di recupero degli allievi "a rischio"; - Allontanamento dalla comunità fino a che non vengano ripristinate condizioni di sicurezza; - Sospensione temporanea dalle lezioni (da 1 a 15 giorni). 	<p>Consiglio di classe/interclasse presieduto dal Dirigente Scolastico</p>